

Legge regionale 19 luglio 1966 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 10/08/1966

Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali solenni ricorrenze.

Art. 6

I contributi, di cui agli articoli precedenti, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e la erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione, da parte degli Enti assegnatari, del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.

È fatto obbligo agli Enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.